



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE  
SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Via De Gasperi,  
81;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana,  
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Azienda Regionale  
Protezione Ambiente - Arpa Sicilia, Assessorato Regionale  
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento  
Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Presso L'Assessorato (Già  
Azienda Foreste Demaniali), Assessorato Regionale Agricoltura,  
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, non costituiti nel presente  
giudizio;

Associazione Movimento No Muos Sicilia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Zizza, con domicilio eletto presso l'Avv. Roberto De Petro, in Palermo alla Via Celona 19;

Comune di Niscemi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nigra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Macaluso in Palermo, Via G. Ventura 1;

Comune di Vittoria, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Costa in Palermo, Via Dante 166;

Comune di Gela, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Dionisio Nastasi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Consiglio in Palermo, Via F. Cordova 76;

Associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Corrado V. Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno e Marilena Del Vecchio, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice in Palermo, Via M. D'Azeglio, 27/C;

Associazione Movimento No Muos Sicilia, Guglielmo Panebianco, Giuseppe Maida, Rosario Buccheri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Zizza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto De Petro in Palermo, Via Villa Sperlinga 13;

Filippo Arena, Muscia Fida Santa, Elvira Cusa, Sandro Rinnone, Antonio Rinnone, Livio Cannizzo, Salvatore Terranova, Francesco Di Dio Cafiso, Giuliana Reale, Giandomenico Militello, Desireè Ristagno, Alessandro Vacirca, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, con

domicilio eletto presso il primo di essi in Palermo, Via M. D'Azeglio 27/C;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione I n. 461/2015, resa tra le parti, concernente l'autorizzazione all'installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos e i successivi atti di revoca

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Niscemi, Gela e Vittoria, dell'Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano, dell'Associazione Movimento No Muos Sicilia, di Filippo Arena, Salvatore Terranova, Muscia Fida Santa, Francesco Di Dio Cafiso, Elvira Cusa, Giuliana Reale, Sandro Rinnone, Giandomenico Militello, Antonio Rinnone, Desireè Ristagno, Livio Cannizzo, Alessandro Vacirca, Guglielmo Panebianco, Giuseppe Maida e Rosario Buccheri;

Visto l'appello incidentale presentato dal Comune di Niscemi

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento dei ricorsi di primo grado n. 1825/2013 e n. 2397/2013, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti costituite l'Avvocato dello Stato Pollara e gli Avvocati Zizza, Nigra, Giuliano, Bonanno, Giudice, Papandrea e Marchese, su delega di Nastasi;

Rilevato che;

-le numerose e articolate questioni, di fatto e di diritto, in contestazione necessitano di un approfondito e sollecito esame nel merito, all'uopo fissandosi sin da ora l'udienza pubblica dell'8 luglio 2015;

Considerato che:

-*medio* tempore – anche a fronte degli ultimi accertamenti tecnici effettuati nel corso del 2014, l'integrazione della verifica disposta nel giudizio di primo grado – il pregiudizio allegato dalla difesa appellante non appare attuale;

-anche nella stessa prospettiva del Ministero, il sequestro preventivo frattanto disposto dal giudice penale – cui è riservata la concreta definizione dei puntuali poteri di conservazione, spettanti al custode, in relazione alla natura del bene in oggetto - rende, allo stato, provvisoriamente intangibile la situazione di fatto, precludendo in questo momento il prodursi dell'effetto ripristinatorio paventato dalla difesa erariale come correlato alla sentenza impugnata;

Ritenuto che:

-per tali, assorbenti, ragioni la domanda cautelare non possa essere accolta;

-la complessità e la peculiarità della fattispecie in discussione giustifica la compensazione delle spese della presente fase, tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, così provvede:

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 379/2015);

Compensa le spese della presente fase;

Rinvia per la discussione del merito all'udienza pubblica dell'8 luglio 2015, alle ore 10.00;

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)